Sent. n. 169/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Alberto Rigoni	Presidente f.f. relatore
Marco Catalano	Consigliere
Khelena Nikifarava	Primo Referendario

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46722 del registro di segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti di ANGELONI Cinzia (c.f. NGLCNZ62B58D472M), nata a Falconara Marittima (AN) il 18.02.1962 e residente in Bologna, Via Agucchi n. 239, int. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Collina del Foro di Bologna;

Visto l'atto di citazione;

Vista l'istanza di rito abbreviato presentata dalla convenuta ANGELONI Cinzia ai sensi dell'art. 130 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 in comparsa di costituzione e risposta;

Visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2026, con l'assistenza del

segretario dott. Salvatore Castelli, il relatore Cons. Alberto Rigoni, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott. Domenico De Nicolo e l'Avv.to Stefano Collina per ANGELONI Cinzia;

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione del 3 febbraio 2026 la Procura Regionale ha contestato ad ANGELONI Cinzia il danno erariale patrimoniale e all'immagine in favore del Comune di Bologna per la somma di euro 14.843,42 oltre interessi legali e spese di giudizio.

Le condotte contestate alla convenuta ANGELONI consistevano nell'aver posto in essere maltrattamenti agli alunni di scuola materna presso la quale svolgeva la mansione di maestra, condotta per la quale era stata condannata con rito abbreviato dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 1289/2021 alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione e interdizione dall'esercizio del pubblico servizio di insegnante di pari durata.

Costituendosi in giudizio, la convenuta ANGELONI chiedeva la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c. mediante il versamento, in favore del Comune di Bologna, della somma di euro 4.000,00 in aggiunta al versamento già effettuato di euro 1.843,42.

La Procura Regionale ha espresso parere favorevole in quanto la somma offerta dalla convenuta, anche alla luce della finalità deflattiva del contenzioso svolta dal rito abbreviato e della circostanza che il ricorso a tale procedimento consente all'Erario di incamerare con immediatezza le somme oggetto di condanna, è stata ritenuta congrua in rapporto alla gravità della condotta.

All'esito del procedimento camerale del 24 giugno 2026 ai sensi dell'art. 130 c.g.c. la Corte ha accolto l'istanza di definizione del giudizio mediante rito abbreviato con decreto n. 7/2026/R, depositato il 1° luglio 2026, disponendo il pagamento da parte della convenuta ANGELONI della somma di euro 4.000,00 nel termine di giorni trenta, fissando la camera di consiglio del 21 ottobre 2026 per l'accertamento dell'avvenuto regolare versamento.

Dalla documentazione in atti emerge che il pagamento è avvenuto nei termini, come da documentazione depositata dall'Avv. Stefano Collina in data 15 luglio 2026.

Nel corso della Camera di consiglio del 21 ottobre 2026 tutte le parti hanno concordemente chiesto che il giudizio fosse dichiarato estinto a seguito dell'avvenuto versamento.

Pertanto, il Collegio dispone la definizione del giudizio n. 46722 ai sensi dell'art. 130, comma 8, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ne dichiara l'estinzione a seguito del versamento, in favore dell'amministrazione danneggiata, dell'integrale somma stabilita con decreto di questa Sezione n. 7/2026/R.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara, ai sensi dell'art. 130, comma 8, d.lgs. n. 174/2016, estinto il giudizio n. 46722 proposto dalla Procura Regionale nei confronti di ANGELONI Cinzia.

Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 112,00 (*centododici,00*).

Manda alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2026.

Il Presidente f.f. estensore

Cons. Alberto Rigoni

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 3 novembre 2026

Il Direttore della Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)